



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO PARTECIPAZIONI COMUNALI E
SISTEMA INFORMATIVO
SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI

***CAPITOLATO SPECIALE PER LA PER LA SCELTA DEL
SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI MINORANZA
NELLA COSTITUENDA SOCIETÀ «FARMACIE COMUNALI
TORINO S.P.A.» RISULTANTE DALL'OPERAZIONE DI
SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLA
SOCIETÀ «AFC TORINO S.P.A.» A CUI VERRÀ AFFIDATA
LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLE
FARMACIE COMUNALI.***

***(aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa)***

SOMMARIO
SEZIONE I - MODALITÀ DI GARA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA APERTA

La procedura aperta ha per oggetto la selezione del socio operativo industriale privato di minoranza della società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.”, risultante dall’operazione di scissione parziale e proporzionale della società “AFC Torino S.p.A.” e a cui verrà affidata la gestione del servizio pubblico locale relativo alle farmacie comunali e di cui il Comune di Torino deterrà il 51% del capitale azionario.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni in materia di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 comma 5 lett. b) del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dell’art. 23 bis comma 2 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in legge 133/2008.

La prestazione principale è costituita dall’acquisto del pacchetto azionario del 49% da parte di un socio privato operativo industriale di minoranza della costituenda società “Farmacie Comunali Torino S.p.A.” finalizzato alla gestione del servizio pubblico locale relativo alle farmacie comunali.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal Bando di Gara.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La costituenda società “Farmacie Comunali Torino S.p.A.”, avrà durata sino al 23 luglio 2009 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio medesimo allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 27 ottobre 2008 mecc. n. 2008 06176/2008.

La partecipazione del socio privato per sua natura è a termine, nel senso che raggiunta la scadenza dell’affidamento, il socio privato ha l’obbligo di lasciare la compagine sociale.

Pertanto, il socio operativo industriale di minoranza dovrà cessare dalla sua qualità di socio al 23 luglio 2009, data di scadenza dell’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità disciplinate nel Contratto di Servizio, nel Contratto di impegno del socio operativo industriale e nello Statuto Societario facenti parte della documentazione di Gara.

Ai fini della valutazione del valore di riferimento per la vendita delle azioni in oggetto, è stato dato incarico, ad un advisor specializzato.

Tale valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alla procedura e comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita stessa.

Tale valutazione sarà consegnata in busta sigillata alla cui apertura si procederà nella seduta pubblica dopo l'apertura di tutte le offerte pervenute.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare.

Possono partecipare gli imprenditori o società in qualunque forma costituite, compresi i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 (con applicazione della relativa disciplina) formati da tali soggetti, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a) – m) bis del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di società in qualunque forma costituita il relativo statuto e il relativo oggetto sociale devono consentire l'acquisizione della partecipazione oggetto del presente bando o, in mancanza, la società medesima deve impegnarsi a provvedere in tal senso, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto relativo agli adempimenti del socio operativo industriale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

È ammessa la presentazione di offerta da parte dei raggruppamenti temporanei di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 (con applicazione della relativa disciplina) formati da tali soggetti, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a) – m) bis del D. Lgs. 163/2006.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- indicare l'impresa qualificata come mandataria;
- specificare le competenze dei soggetti costituenti il raggruppamento;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel Bando di Gara, che si richiamano integralmente.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice:

I. Una busta, sulla quale dovrà essere riportato, **a pena di esclusione**, il nome del concorrente e la scritta: **“Contiene offerta economica per procedura di scelta del socio di minoranza nella costituenda società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.” (BUSTA 1)”** chiusa e sigillata con ceralacca, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza.

Tale busta dovrà contenere l'offerta economica per l'intero pacchetto azionario del 49%, contenente l'indicazione del prezzo d'acquisto delle azioni in cessione, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

L'offerta economica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere incondizionata;
- essere sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante se trattasi di società o ente di qualsiasi tipo; determina l'esclusione dalla procedura di vendita la circostanza che l'offerta non sia validamente sottoscritta e/o non sia inserita nell'apposito plico di cui infra. Per i raggruppamenti di acquirenti è richiesta la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti relativa a ciascun soggetto raggruppato a pena di esclusione;
- contenere l'impegno a corrispondere il prezzo di acquisto entro la data di perfezionamento della vendita delle azioni, decisa dal Comune di Torino a seguito del completamento di tutte le formalità legate alla cessione;
- contenere la dichiarazione che l'offerta è vincolante ed irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

II. Una busta sulla quale dovrà essere riportato, **a pena di esclusione**, il nome del concorrente e la scritta: **“Contiene offerta tecnica per procedura di scelta del socio di minoranza nella costituenda società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.”(BUSTA 2)”** chiusa e sigillata con ceralacca, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza, contenente:

- il piano di sviluppo per i primi cinque anni;
- le spese per attività di carattere sociale che l'offerente si impegna ad effettuare annualmente per i primi cinque anni;
- l'impegno a realizzare il piano di sviluppo e ad effettuare le spese per attività di carattere sociale per i primi cinque anni;
- l'impegno a rielaborare il piano di sviluppo e le spese per attività di carattere sociale ogni cinque anni successivi al primo quinquennio per tutta la durata dell'affidamento del contratto di servizio;
- la disponibilità o meno ad estinguere anticipatamente il debito di cui all'art. 8 del Contratto di Servizio nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso Contratto di Servizio.

La documentazione di cui alla BUSTA 2 dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- essere incondizionata;
- essere sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante se trattasi di società o ente di qualsiasi tipo; determina l'esclusione dalla procedura di vendita la circostanza che l'offerta non sia validamente sottoscritta e/o non sia inserita nell'apposito plico di cui infra. Per i raggruppamenti di acquirenti è richiesta la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti relativa a ciascun soggetto raggruppato a pena di esclusione.

III. Una busta (BUSTA 3) chiusa e sigillata con ceralacca, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza, contenente - **a pena di esclusione** – tutti i documenti richiesti nei successivi punti **III'A'** (**Istanza**) e **III'B'** (**Deposito Cauzionale Provvisorio**). Anche su tale busta dovrà essere riportato, **a pena di esclusione**, il nominativo dell'offerente ed apposta la dicitura: **“Contiene documentazione amministrativa per procedura di scelta del socio di minoranza nella costituenda società ‘FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.’ (BUSTA 3)”** .

III ‘A’ ISTANZA

Apposita istanza di partecipazione alla procedura di vendita, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di Torino”, sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante in caso di società ed enti e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000.

L'istanza dovrà attestare:

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente avviso di vendita;
- di aver preso visione dello Statuto Sociale della società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.”e di possedere tutti i requisiti soggettivi in esso espressamente previsti;
- di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura di selezione;
- di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto entro la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni;
- che l'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi irrevocabilmente ad approvare il contratto di servizio una volta divenuti soci della società;
- di impegnarsi alla sottoscrizione della clausola finalizzata a garantire il mantenimento nella costituenda società “FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.” di tutto il personale dipendente della Divisione Farmacie della società scissa “AFC Torino S.p.A.”, con l'obbligo di garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale;
- di impegnarsi irrevocabilmente a sottoscrivere il contratto relativo agli adempimenti del socio operativo industriale;
- che il proprio statuto e il proprio oggetto sociale consentono l'acquisizione della partecipazione oggetto del presente capitolato o, in mancanza, di impegnarsi a provvedere in tal senso, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto relativo agli adempimenti del socio operativo industriale.

Detta istanza, inoltre, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:

- per gli imprenditori:
 - dati anagrafici dell'offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
 - di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
 - di non ricadere in cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965 (disposizioni antimafia) e s.m.i.;
 - di inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
 - di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

- dichiarazione del sottoscrittore di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) bis del D.Lgs. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della documentazione depositata nella Data Room. Il documento è richiesto **a pena di esclusione**.
 - Per le società in qualunque forma costituite:
 - denominazione o ragione sociale, iscrizione alla C.C.I.A.A., sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (ed, altresì, dei soci, se trattasi di società di persone) con relativi poteri;
 - dichiarazione che la società, i legali rappresentanti (ed, altresì, i soci, se trattasi di società di persone ovvero il titolare se trattasi di Ditta individuale) non ricadono in cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965 (disposizioni antimafia) e s.m.i.;
 - data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri paesi;
 - dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente e di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
 - dichiarazione del sottoscrittore di non trovarsi (e altresì, se trattasi di società di persone, che i soci non si trovino) in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 da lett. a) a lett. m) bis del D.Lgs. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
 - dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della documentazione depositata nella Data Room. Il documento è richiesto a pena di esclusione.

Per i raggruppamenti le offerte congiunte dovranno inoltre:

- essere sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati;
- indicare l'impresa qualificata come mandataria;
- specificare le competenze dei soggetti costituenti il raggruppamento;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

La Città di Torino si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la documentazione presentata dagli offerenti.

La Città di Torino si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dal soggetto che ha presentato la proposta rivelatasi più vantaggiosa per l'Amministrazione.

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e il mancato trasferimento delle azioni per fatto imputabile all'aggiudicatario.

L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

III "B" DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'offerente dovrà presentare una Cauzione pari ad Euro 200.000,00 secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Data la particolarità dell'oggetto della presente procedura **non è ammessa la presentazione di cauzioni provvisorie ridotte del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000.**

L'offerta deve essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 10% del prezzo da corrispondere, di cui al contratto di impegno del socio operativo industriale.

Le BUSTE 1, 2 e 3 devono essere inserite, a pena di esclusione, in un **plico chiuso e sigillato** con ceralacca, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza; detto plico contenente, **a pena di esclusione**, la dicitura **"Documenti per la partecipazione alla Procedura Aperta n.100/2008 per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella costituenda società «Farmacie Comunali Torino S.p.A»"** così formato, dovrà essere indirizzato all' **"Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino– Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino"** (Settore Affari Generali, Normative, Appalti) e **dovrà pervenire entro le ore 10,00 del giorno 11 dicembre 2008.**

ART . 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità infra indicate.

L'apertura delle buste avverrà il giorno 12 dicembre 2008 alle ore 10.00 in seduta pubblica in una sala del Palazzo Comunale.

La Commissione giudicatrice, costituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, accertato che il plico, contenente tutte le buste, sia pervenuto entro il termine stabilito, provvederà a **verificare la completezza formale della documentazione contenuta nella Busta 3**, escludendo i partecipanti che non siano in regola con la documentazione di cui alla busta stessa; procederà quindi **all'esame della regolarità formale della documentazione contenuta nella Busta 2**, escludendo le offerte che risulteranno prive della documentazione richiesta.

Dopodiché la Commissione procederà, in una o più sedute non aperte al pubblico, **alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta 2 ed all'attribuzione dei relativi punteggi.**

In successiva seduta pubblica, la data della quale sarà comunicata ai concorrenti nel corso della prima seduta, **si darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e si procederà all'apertura di tutte le offerte economiche contenute nella Busta 1 di ciascun concorrente. Successivamente si procederà all'apertura della busta contenente la valutazione resa dall'advisor** e, a conclusione, all'attribuzione del punteggio risultante dall'applicazione della formula di cui infra.

Al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte presentate dai candidati idonei saranno valutate secondo i seguenti elementi di valutazione:

- (i) punteggio parziale relativo alla parte economica dell'offerta (prezzo), in ragione di punti fino ad un massimo di 40/100;
- (ii) punteggio parziale relativo al piano di sviluppo in ragione di punti fino ad un massimo di 40/100, così ripartiti:
 - fatturato, in ragione di punti fino ad un massimo di 25/100;
 - redditività, in ragione di punti fino ad un massimo di 15/100;
- (iii) punteggio parziale relativo alla disponibilità a estinguere anticipatamente il debito nei confronti della Città di Torino, nei primi cinque anni di vigenza del contratto con attribuzione di punti 10/100;
- (iv) punteggio parziale relativo alle spese per attività di carattere sociale, con ciò intendendo l'ammontare di spese che il socio prevede che possano essere poste a carico del conto economico della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." per attività di carattere sociale, in linea con le politiche adottate dalla Città, ripartite per anno e inserite nel piano pluriennale, in ragione di punti fino ad un massimo di 10/100;

con la precisazione che il punto (i) costituisce offerta economica, mentre i punti (ii), (iii) (iv) costituiscono offerta tecnica.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica si applicherà il punteggio totale risultante dalla seguente formula:

$$40 \times \frac{P_i}{P_m} + 25 \times \frac{\sum_{t=1}^5 Fatt_i (1+i)^{-t}}{\sum_{t=1}^5 Fatt_m (1+i)^{-t}} + 15 \times \frac{\sum_{t=1}^5 RN_i (1+i)^{-t}}{\sum_{t=1}^5 RN_m (1+i)^{-t}} + 10 \times \frac{\sum_{t=1}^5 Att.Soc_i (1+i)^{-t}}{\sum_{t=1}^5 Att.Soc_m (1+i)^{-t}} + D$$

che presuppone in premessa:

- arco temporale 5 anni (2009 – 2013);
- prezzi a valori costanti del 2008;
- assenza di incremento dell'indebitamento per la gestione corrente;
- chiusura in utile per i cinque anni del Piano;

la cui Legenda è la seguente:

p_i prezzo proposto dal concorrente i esimo

p_m prezzo della miglior offerta

i tasso di attualizzazione (Irs a 5 anni pubblicato l'ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di apertura delle buste)

t anno del piano

$Fatt_i$ fatturati annui attualizzati del concorrente i esimo

$Fatt_m$ fatturati annui attualizzati della miglior offerta

RN_i risultati netti d'esercizio annui attualizzati del concorrente i esimo

RN_m risultati netti d'esercizio annui attualizzati della miglior offerta

$Att. Soc_i$ spese annue per attività sociali attualizzate del concorrente i esimo

$Att. Soc_m$ spese annue per attività sociali attualizzate della miglior offerta

D disponibilità al rimborso anticipato del debito verso il Comune

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti si procederà al rilancio delle offerte economiche sulla base del miglior prezzo proposto ovvero, qualora le proposte relative alle offerte economiche siano tutte inferiori al limite minimo, si procederà al rilancio sulla base del prezzo indicato nella scheda dell'advisor.

Il rilancio delle offerte economiche avverrà mediante presentazione dell'offerta in seduta di gara da parte dei legali rappresentanti dei concorrenti aventi diritto al rilancio o loro delegati muniti di apposita procura speciale.

In caso di assenza di uno o più dei legali rappresentanti dei concorrenti aventi diritto al rilancio o loro delegati muniti di apposita procura speciale, si procederà al rilancio da parte dei rappresentanti legali, o loro delegati muniti di apposita procura speciali, presenti.

Le azioni saranno attribuite, anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida, all'offerente che avrà presentato l'offerta risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione, purché superiore al prezzo minimo stabilito dall'advisor.

Entro il termine di cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria all'offerente che avrà presentato l'offerta risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione o altro termine indicato dalla Civica Amministrazione, l'offerente stesso è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto pari al 10% del prezzo di acquisto delle azioni, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

La garanzia fidejussoria copre la mancata sottoscrizione della girata per fatto dell'aggiudicatario e copre, altresì, l'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'affidamento.

Il perfezionamento dell'aggiudicazione avverrà a seguito di girata azionaria e sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo industriale, nonché sottoscrizione del presente Capitolato di Gara.

Nei confronti del soggetto aggiudicatario in via provvisoria il deposito cauzionale provvisorio sarà svincolato al momento del versamento del prezzo da corrispondere per l'acquisto della azioni e della sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo industriale.

Nei confronti degli altri soggetti non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà svincolato entro trenta giorni dall'aggiudicazione, fermo restando che l'offerta resta vincolante ed irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'operazione non dovesse perfezionarsi per sopravvenuti rilevanti motivi di interesse pubblico, il soggetto qualificatosi come migliore offerente nella procedura di vendita in oggetto, non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di natura pre-contrattuale, nei confronti del Comune di Torino.

Le azioni saranno attribuite, anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida, all'offerente che avrà presentato l'offerta risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione, purché superiore al prezzo minimo stabilito dall'Advisor.

La Città si riserva altresì, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che il soggetto aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del Codice Unico Appalti.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e

termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto del socio operativo.

ART. 5

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento del deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro 200.000,00.

Data la particolarità dell'oggetto della presente procedura **non è ammessa la presentazione di cauzioni provvisorie ridotte del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000**.

Detta cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348; potrà, altresì, essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopra indicati. L'originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza) dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti (**Busta 3**).

Nel caso di partecipazione alla gara da parte dei raggruppamenti costituenti, la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituito il deposito cauzionale provvisorio, dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

La garanzia oggetto del deposito cauzionale deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto;
- c) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;

e) operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

ART. 6

GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ossia sottoscrizione della girata ed esecuzione del contratto per tutta la durata dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% **dell'importo del prezzo di acquisto delle azioni**.

Pertanto essa dovrà:

- avere efficacia per i primi cinque anni ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni scadenza quinquennale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata.

oppure

- avere efficacia per un anno ed essere rinnovata alla scadenza di ogni anno per i successivi quattro anni, con la precisazione che ad ogni scadenza annuale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata.

Il versamento della garanzia dovrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari Finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso in cui **per fatto imputabile all'aggiudicatario non si procederà al mancato trasferimento delle azioni l'Amministrazione procederà ad incamerare l'intera garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% del prezzo di acquisto delle azioni.**

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

A) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della girata del titolo, ai sensi dell'art. 2355 c.c. mediante consegna all'Ente di un assegno circolare intestato al Tesoriere della Città di Torino presso la Civica Tesoreria di Via Bellezia n. 2.

B) SOTTOSCRIZIONE GIRATA E TRASFERIMENTO AZIONI

Il trasferimento delle azioni avverrà tramite la girata azionaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 2023 e 2355 c.c. .

Sono a carico dell'acquirente tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti il trasferimento delle azioni.

Nel caso di mancata sottoscrizione della girata per fatto dell'aggiudicatario nel termine su indicato, l'aggiudicatario si intenderà decaduto dalla procedura e l'Ente incamererà l'intero deposito cauzionale e la garanzia fidejussoria prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior danno.

C) CONTRATTO CON IL SOCIO OPERATIVO

L'aggiudicatario acquista la qualità di socio con la sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza .

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per le cause di risoluzione del contratto si rinvia all'art. 6 del contratto di impegno con il socio operativo industriale.

ART. 9

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 72 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

ART. 10

SPESE DI AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente procedura aperta saranno a carico della soggetto aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 11

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'aggiudicazione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

ART. 12

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti

dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente

IL Responsabile della procedura di affidamento

IL Responsabile dell'Esecuzione del Contratto